



[HEALTH CHECK] Sono ritirati dalla produzione, ma vanno mantenuti in buone condizioni agronomiche

Terreni disattivati, la condizionalità

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Inerbimento,
divieto di sfalcio
e obbligo di sfalcio:
come comportarsi
per evitare penalità

Con l'*Health check*, il set aside è stato definitivamente abolito (Reg. Ce 73/299, art. 3, par. 3). Infatti i titoli di ritiro sono stati convertiti in titoli ordinari, senza nessun obbligo per il produttore di ritirare i terreni dalla produzione.

L'agricoltore, tuttavia, può ugualmente effettuare il set aside o ritirare il terreno dalla produzione, per una sua scelta volontaria, senza perdere i pagamenti diretti. Infatti, nella logica del disaccoppiamento, il sostegno è svincolato dalla produzione e l'agricoltore può praticare qualsiasi attività agricola, compreso il ritiro dei terreni al-

la produzione (i cosiddetti **terreni disattivati**) o il maggese. L'unica condizione è che tali terreni non siano abbandonati, ma l'agricoltore si impegni a rispettare la condizionalità, ovvero a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, a norma dell'art. 6 del Reg. Ce 73/2009.

In questa campagna agraria, alcuni agricoltori hanno scelto di ritirare i terreni dalla produzione, per due motivi. In primo luogo, per l'impossibilità di effettuare le semine autunnali delle colture autunno-vernine, a causa delle frequenti piogge; in molte zone italiane (ad es. in Toscana), gli agricoltori hanno dovuto rinunciare alla semina del grano duro e le colture primaverili estive (es. il girasole) non garantiscono risultati produttivi ed economici soddisfacenti. In secondo luogo, i bassi prezzi dei cereali hanno disincentivato la coltivazione nei terreni più marginali.

[LE NORMATIVE

I vincoli della condizionalità, in particolare delle BCAA (**Buone Condizioni Agrono-**

miche ed Ambientali), sono molto dettagliate e stringenti per i terreni disattivati, allo scopo di disincentivare l'abbandono dei terreni e assicurare una finalità ambientale degli stessi.

Le norme della condizionalità sono previste dal Decreto Ministeriale (DM) n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni e modificazioni (apportate con D.M. del 24 novembre 2008), nonché dalle disposizioni regionali di attuazione. Per i **terreni disattivati**, il D.M. prevede una specifica norma delle BCAA: Norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione".

Rientrano nelle fattispecie dei terreni ritirati dalla produzione anche i terreni a **maggese**, che tradizionalmente rappresentano una forma di rotazione del terreno, tipica di alcune aree dell'Italia (es. Puglia, Basilicata, Sardegna, ecc.), allo scopo di realizzare un avvicendamento favorevole allo sviluppo della coltura successiva.

I vincoli su tali superfici sono abbastanza articolati, per

cui occorre comprenderne esattamente i contenuti tecnici e applicarli in modo corretto, per evitare di incorrere nelle penalità.

[QUATTRO NORME

La condizionalità per i terreni disattivati prevede il rispetto di **quattro norme** (tab. 1), di cui tre comuni ai terreni a seminativi:

- norma 2.1: *gestione delle stoppie e dei residui vegetali;*

- norma 3.1: *difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;*

- norma 4.4: *mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;*

e una quarta specifica per le **superfici a set aside e ritirate dalla produzione:**

- norma 4.2: *gestione delle superfici ritirate dalla produzione.*

Le prime tre norme non destano particolari preoccupazioni, seppure impegnative, in quanto gli agricoltori possono facilmente rispettare una corretta gestione dei residui colturali, la manutenzio-

[TAB. 1 – LE NORME DELLA CONDIZIONALITÀ PER I TERRENI DISATTIVATI

NORMA	GLI ADEMPIMENTI	POSSIBILI DEROGHE REGIONALI
2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI	È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.	Le Regioni e Province specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti alle condizioni locali; - gli impegni alternativi finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, nel caso siano adottate le deroghe.
3.1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E USO ADEGUATO DELLE MACCHINE	Gli agricoltori devono: a) mantenere in efficienza la rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque; b) eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.	Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti: - l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme; - le caratteristiche della rete di sgrondo; - l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazione del terreno.
4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	Le superfici ritirate dalla produzione (terreni disattivati) sono soggette alle seguenti prescrizioni: a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno; b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.	Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti: - con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che: - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 15 settembre di ogni anno; - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 30 settembre di ogni anno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti alle condizioni locali. In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il numero di interventi di sfalcio, o altri ammessi (trinciatura), è pari ad almeno uno l'anno. Il divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra: - il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; - il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce anticendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat); d) rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi paesaggistici del paesaggio.	Le Regioni e le Province autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alla presente norma. In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la norma prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

[TAB. 2 – LA NORMA 4.2 DELLA CONDIZIONALITÀ NEI TERRENI DISATTIVATI: OBBLIGHI E DEROGHE

PRESCRIZIONI	OBBLIGHI (*)	DEROGHE
N. 1 - COPERTURA VEGETALE, NATURALE O ARTIFICIALE DURANTE TUTTO L'ANNO	<p>Divieto di sfalcio:</p> <p>a) per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;</p> <p>b) per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno</p>	<p>Sono previste le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del D.M. del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria
N. 2 – PRATICHE AGRONOMICHE CONSISTENTI IN OPERAZIONI DI SFALCIO, O ALTRE EQUIVALENTI, AL FINE DI CONSERVARE L'ORDINARIO STATO DI FERTILITÀ DEL TERRENO, TUTELARE LA FAUNA SELVATICA E PREVENIRE LA FORMAZIONE DI UN POTENZIALE INOCULO DI INCENDI, IN PARTICOLARE IN CONDIZIONI DI SICCIÀ, ED EVITARE LA DIFFUSIONE DI INFESTANTI	<p>Obbligo di sfalcio:</p> <p>a) Obbligo di un numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.</p> <p>b) È fatto obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate: <ol style="list-style-type: none"> a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi a successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo; b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo; c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. <p>Tali pratiche non sono ammesse nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione</p>

(*) Le Regioni possono adottare ulteriori specificazioni con propri provvedimenti (vedi Tab. 1). Fonte: D.M. 12541 21/12/2006, modificato dal D.M. del 24/11/2008.

ne delle rete idraulica aziendale ed il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (terrazzamenti, livellamenti).

I maggiori problemi per i terreni disattivati sono relativi alla *norma 4.2*, che presenta prescrizioni specifiche, non consuetudinarie nelle pratiche comunemente adottate dagli agricoltori.

[LA NORMA 4.2

La *norma 4.2*, "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione", prevede che i terreni disattivati e abbinati ai titoli siano soggetti a due prescrizioni (tab. 2):

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in

operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

[COPERTURA E SFALCIO

Per quanto riguarda il punto a), la **copertura vegetale** può essere spontanea o anche seminata (artificiale); sono ammesse una serie di deroghe (tab. 2), tra cui la pratica del sovescio.

Questa prescrizione è la più problematica per l'agricoltore che ha optato per la disattivazione dei terreni dopo l'inverno. A questo punto, occorre verificare se sul terreno è pre-

sente un inerbimento spontaneo (anche infestante), tale da garantire una copertura abbastanza diffusa del terreno. Oppure si deve procedere alla semina di una qualche specie che garantisca un'adeguata copertura.

Per quanto riguarda il punto b), lo sfalcio dev'essere effettuato **almeno una volta l'anno** (ammesse anche operazioni equivalenti quali la trinciatura), ma vige il **divieto di sfalcio** in determinati periodi:

- dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno, per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva sulla conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali);

- dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno, per le altre aree.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio.

[DIVIETO DI SFALCIO E DEROGHE

Il divieto di sfalcio per un periodo così lungo può creare notevoli problemi di gestione dei terreni *disattivati* o a maggese; per questo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna;

4. lavorazioni del terreno

allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio;

5. miglioramenti fondiari;

6. maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura.

Le deroghe prevedono anche **pratiche agronomiche a "basso impatto"** (che si possono effettuare anche nel periodo di divieto di sfalcio), che consistono in:

- operazioni di *sfalcio o trinciatura*, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e a successiva disseminazione;

- impiego di *principi attivi diserbanti non residuali* a basso dosaggio, nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

- pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Quindi in presenza di erbe infestanti in fase di disseminazione, l'agricoltore può intervenire con falciature o trinciature anche nel periodo 15 marzo - 15 luglio.

In tutti i casi, non sono ammesse lavorazioni del terreno anche se superficiali.

Oltre a ciò possono essere previste deroghe da parte delle Regioni, in assenza delle quali, tuttavia, vige la normativa nazionale.

[UN'ATTENTA GESTIONE DEI TERRENI DISATTIVATI

La gestione dei terreni disattivati richiede una particolare attenzione, sia per rispettare tutte le prescrizioni sia per attuare una tecnica efficace che mantenga la vitalità del suolo, senza elevati esborsi economici.

L'agricoltore potrà comun-

que utilizzare le deroghe previste dal Decreto Ministeriale, tra cui la pratica del sovescio, le colture a perdere, la trinciatura o l'impiego di *principi attivi diserbanti non residuali* a basso dosaggio; ma anche in questo caso la gestione dei terreni non è semplice, in quanto va comunque garantita la copertura vegetale del terreno.

La deroga sicuramente più efficace è quella che consente l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva.

[NELLA DOMANDA UNICA

La fattispecie o la deroga prescelta dall'agricoltore dev'essere dichiarata dall'agricoltore nella Domanda Unica, barrando l'apposita casella. È molto importante che l'agricoltore scelga la fattispecie e la deroga corretta, in modo che, a seguito di un eventuale controllo, ci sia una concordanza tra lo stato dei terreni e la dichiarazione riportata nella Domanda Unica.

La norma sui terreni *disattivati* è effettivamente molto dettagliata e stringente, allo scopo di disincentivare l'abbandono dei terreni. Gli agricoltori, che praticano tradizionalmente il maggese quale forma di rotazione agronomica, devono indicare esattamente questa pratica agronomica nella Domanda Unica; ciò è consentito solamente ove il maggese è una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. ■